

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 settembre 2024, n. 0117/Pres.

Regolamento per il riconoscimento del contributo finalizzato all'abbattimento del capitale residuo del finanziamento accordato da banche o enti previdenziali per l'acquisto, il recupero, l'acquisto con contestuale recupero o nuova costruzione della prima casa di abitazione rivolto ai titolari di Carta famiglia, di cui all'articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità) in occasione della nascita di ogni ulteriore figlio oltre al secondo, come previsto all'articolo 7, commi da 85 a 91 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024).

- Articolo 1 Finalità
- Articolo 2 Definizioni
- Articolo 3 Tipologie di interventi ammesse a contributo
- Articolo 4 Soggetti legittimati a presentare la domanda
- Articolo 5 Modalità e termini di presentazione della domanda
- Articolo 6 Cause di inammissibilità delle domande
- Articolo 7 Istruttoria, ammissione delle domande e concessione del contributo
- Articolo 8 Ammontare del contributo
- Articolo 9 Modalità di erogazione del contributo
- Articolo 10 Obblighi del beneficiario
- Articolo 11 Rideterminazioni, revoche e controlli
- Articolo 12 Norma transitoria
- Articolo 13 Comunicazioni
- Articolo 14 Rinvio
- Articolo 15 Entrata in vigore

Articolo 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 7, commi da 85 a 91, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), i criteri e le condizioni per l'ammissione, le modalità di presentazione della domanda, l'ammontare del contributo, le modalità di erogazione e le modalità di revoca e di rideterminazione del contributo, concesso ai titolari di Carta famiglia a seguito della nascita di ogni ulteriore figlio dopo il secondo, finalizzato all'abbattimento del capitale residuo del finanziamento erogato da banche o da enti di previdenza per l'acquisto, l'acquisto con contestuale recupero, il recupero o una nuova costruzione della prima casa.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) finanziamento: operazione creditizia a medio e a lungo termine, di durata almeno decennale erogata da banche o da enti previdenziali di importo non inferiore alla metà del costo dell'iniziativa;
 - b) prima casa: si intende l'abitazione principale, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
 - c) alloggi di lusso: alloggio con le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969, n. 1072 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso), pubblicato sulla G.U. 27 agosto 1969, n. 218, rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
 - d) nucleo familiare: è quello definito dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)), come previsto all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2022, n. 75 (Regolamento per l'attuazione della Carta famiglia e della Dote famiglia previste dall'articolo 6 e dall'articolo 7 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità)).

Articolo 3 (Tipologie di interventi ammesse a contributo)

1. Le tipologie di interventi ammesse a contributo sono le seguenti:
- a) acquisto: l'acquisizione, mediante contratto di compravendita o atto di trasferimento della proprietà dell'immobile a seguito di vendita giudiziaria dell'intera proprietà di un'unità immobiliare completata; ovvero l'acquisizione, mediante contratto di compravendita o atto di trasferimento della proprietà dell'immobile a seguito di

- vendita giudiziaria, dell'intera proprietà di un'unità immobiliare non completata. Non rientra l'acquisto di sole quote o l'acquisto della nuda proprietà;
- b) acquisto con contestuale recupero: l'acquisizione, mediante contratto di compravendita o atto di trasferimento della proprietà dell'immobile a seguito di vendita giudiziaria dell'intera proprietà di una o più unità immobiliari, o di parti di esse, indipendentemente dalla destinazione d'uso loro attribuita, su cui l'acquirente effettua, successivamente alla compravendita, gli interventi di cui alla successiva lettera c), al fine di realizzare una sola unità immobiliare; ovvero l'acquisizione, mediante contratto di compravendita o atto di trasferimento della proprietà dell'immobile a seguito di vendita giudiziaria dell'intera proprietà di un'unità immobiliare completata su cui la parte venditrice abbia effettuato almeno uno degli interventi indicati alla successiva lettera c);
 - c) recupero: si intende l'iniziativa volta a realizzare gli interventi specificati di seguito attuata dal proprietario. È inammissibile a finanziamento la domanda di recupero presentata dal nudo proprietario; gli interventi possono riguardare una o più unità immobiliari, o parti di esse, indipendentemente dalla destinazione d'uso loro attribuita, al fine di realizzare una sola unità immobiliare. Sono ammissibili ai fini del presente regolamento i seguenti interventi:
 - 1) ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
 - 2) manutenzione straordinaria di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 19/2009;
 - 3) restauro e risanamento conservativo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), della legge regionale 19/2009.
 - d) nuova costruzione: si intende l'iniziativa volta a realizzare un'unica unità immobiliare in osservanza dell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 1) della legge regionale 19/2009. In tale caso il richiedente deve essere proprietario dell'area o avere la titolarità del diritto di superficie sulla stessa.

2. Gli immobili devono:

- a) non avere caratteristiche di lusso;
- b) avere destinazione d'uso residenziale;
- c) essere adibiti ad abitazione e residenza anagrafica con dimora abituale del richiedente contribuente.

Articolo 4

(Soggetti legittimati a presentare la domanda)

1. La domanda di contributo è presentata dal titolare di Carta famiglia in corso di validità, di cui all'articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità) e in possesso di un ISEE ordinario pari o inferiore a 35.000,00 euro in corso di validità, fatte salve le eccezioni previste espressamente dalla norma.

2. Il titolare di Carta famiglia che presenta domanda di contributo è genitore di almeno tre figli, di cui l'ultimo anche adottato se con un'età inferiore ai diciotto anni, nato o adottato a partire dal 1° gennaio 2024, e già inseriti all'interno del nucleo familiare dell'ISEE e della Carta famiglia.

3. Il titolare di Carta famiglia per presentare domanda:

- a) è titolare o contitolare del diritto di proprietà di un immobile sito in Friuli Venezia Giulia, oggetto degli interventi di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), adibito o da adibire a prima casa, ovvero in caso di nuova costruzione, titolare o contitolare del diritto di proprietà dell'area sita in Friuli Venezia Giulia, del diritto di superficie sulla stessa, come previsto all'articolo 3, comma 1, lettera d), destinata alla realizzazione dell'unità immobiliare adibita o da adibire a prima casa;
- b) ha in atto un finanziamento da una banca o da un ente previdenziale per la prima casa per l'intervento di:
 - 1) acquisto;
 - 2) acquisto con contestuale recupero;
 - 3) recupero;
 - 4) nuova costruzione;
- c) ha la dimora abituale e la residenza anagrafica nell'immobile oggetto dell'intervento o si impegna ad averle entro il termine perentorio di 18 mesi dalla data della stipula del finanziamento.

4. È possibile presentare una sola domanda e con riferimento a un solo tipo di intervento.

Articolo 5

(Modalità e termini di presentazione della domanda)

1. La domanda di contributo è presentata esclusivamente on line mediante l'applicativo informatico messo a disposizione dall'Amministrazione regionale, applicativo che rilascia una ricevuta, inviata per posta elettronica ordinaria, che attesta l'avvenuta presentazione della domanda, come previsto dall'articolo 18 bis, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. Qualora la ricevuta, di cui al comma 1 contenga le informazioni di cui all'articolo 8 della legge 241/1990, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento.

3. La domanda è corredata dalle seguenti dichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):

- a) di essere genitore di un ulteriore figlio, anche adottato di età inferiore ai diciotto anni, dopo il secondo a partire dal 1° gennaio 2024;
- b) di essere titolare o contitolare del diritto di proprietà di un immobile sito in Friuli Venezia Giulia, oggetto degli interventi di cui al precedente articolo 3, comma 1,

- lettere a), b) e c) adibito o da adibire a prima casa, ovvero in caso di nuova costruzione titolare o contitolare del diritto di proprietà dell'area sita in Friuli Venezia Giulia o del diritto di superficie sulla stessa come previsto all'articolo 3, comma 1, lettera d), destinata alla realizzazione dell'unità immobiliare adibita o da adibire a prima casa;
- c) di avere un contratto di finanziamento in essere con una banca o un ente previdenziale per la prima casa, con l'indicazione del tipo di intervento per il quale è stato richiesto;
 - d) di dimorare abitualmente e risiedere anagraficamente nell'immobile per il quale si è chiesto il finanziamento.

4. Nel caso in cui il richiedente non dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'immobile alla domanda è aggiunta una dichiarazione di impegno a trasferire la propria dimora abituale e la propria residenza anagrafica entro il termine perentorio di 18 mesi dalla stipula del finanziamento.

5. La domanda è corredata dalle seguenti documentazioni:
- a) copia del contratto di finanziamento stipulato con banche o enti previdenziali per l'acquisto o l'acquisto con contestuale recupero o il recupero o per una nuova costruzione della prima casa;
 - b) piano di ammortamento del capitale residuo da restituire vigente al momento della presentazione della domanda di contributo;
 - c) attestazione dell'istituto bancario o ente previdenziale che ha erogato il finanziamento della regolarità della posizione debitoria del richiedente;
 - d) atto di assenso da parte dell'eventuale cointestatario del finanziamento alla presentazione della domanda di contributo;
 - e) sentenza definitiva di adozione, in caso di adozione di un ulteriore figlio, di età inferiore ai diciotto anni, dopo il secondo, a partire dal 1° gennaio 2024.

6. Il titolare di Carta famiglia, ai sensi dell'articolo 1188 del Codice Civile, autorizza il Servizio competente in materia di politiche per la famiglia, d'ora in avanti Servizio competente, al pagamento del contributo, finalizzato all'abbattimento del capitale residuo del finanziamento per la prima casa, direttamente alla banca o all'ente di previdenza che lo ha concesso.

7. La domanda è presentata a seguito della nascita di ogni ulteriore figlio, anche adottato se di età inferiore ai diciotto anni, dopo il secondo, a partire dal 1 gennaio 2024 e perentoriamente entro un anno dalla nascita.

Articolo 6 *(Cause di inammissibilità delle domande)*

1. Sono inammissibili le domande di contributo:
- a) presentate oltre il termine di scadenza, di cui all'articolo 5, comma 7 del presente regolamento;

- b) presentate con modalità diverse da quelle previste all'articolo 5, comma 1 del presente regolamento, fatto salvo quanto disposto all'articolo 12, comma 2;
- c) presentate da un soggetto diverso e privo dei requisiti di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

2. Entro il termine di 60 giorni il Servizio competente, accertata l'inammissibilità con provvedimento espresso, redatto in forma semplificata, conclude il procedimento e archivia la domanda.

Articolo 7

(Istruttoria, ammissione delle domande e concessione del contributo)

1. Il Servizio competente svolge l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 36, comma 4 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), verificandone la regolarità e la completezza, agli esiti della quale concede o meno il contributo.

2. Qualora dall'esame della documentazione trasmessa a corredo della domanda risulti necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi, il Servizio competente provvede a richiederli, fissando un termine perentorio di 60 giorni. Decorso inutilmente tale termine o se la documentazione trasmessa risulti ancora carente, la domanda viene dichiarata improcedibile.

3. La richiesta di integrazione sospende i termini del procedimento.

4. Con decreto del Direttore del Servizio il contributo è concesso e impegnato entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda a favore del titolare di Carta famiglia.

Articolo 8

(Ammontare del contributo)

1. Il contributo corrisponde al capitale residuo del finanziamento da restituire alla data di presentazione della domanda e comunque nella misura massima di 20.000,00 euro per ogni ulteriore figlio dopo il secondo, anche adottato di età inferiore ai diciotto anni.

Articolo 9

(Modalità di erogazione del contributo)

1. Al fine dell'erogazione del contributo il titolare di Carta famiglia in possesso del decreto di concessione provvede a informare la banca o l'ente previdenziale del credito a suo favore e provvede ad acquisire con una comunicazione formale gli estremi del conto corrente d'appoggio intestato alla banca o all'ente previdenziale, che ha concesso il finanziamento e sul quale effettuare il versamento del contributo concesso.

2. Il titolare di Carta famiglia, entro trenta giorni dal ricevimento del decreto di concessione, invia all'indirizzo di posta elettronica certificata della Regione la comunicazione formale, di cui al comma 1, debitamente compilata. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il contributo è liquidato a favore del titolare della Carta famiglia ed è pagato all'istituto di credito o all'ente previdenziale indicato dal creditore.

3. Nel caso in cui il contributo, dalla data di concessione all'effettiva erogazione, risulti superiore al capitale residuo del finanziamento da abbattere, la parte eccedente è retrocessa al titolare di Carta famiglia dalla banca o dall'ente di previdenza.

Articolo 10 *(Obblighi del beneficiario)*

1. È fatto obbligo al titolare di Carta famiglia di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati indicati nella domanda.

2. Il titolare di Carta famiglia, beneficiario del contributo, è tenuto a mantenere la residenza in Friuli Venezia Giulia per cinque anni dalla data di concessione del contributo ed è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio competente ogni cambio di residenza sia in regione e sia fuori regione.

3. In caso di decesso del titolare di Carta famiglia l'obbligo di cui al comma precedente è estinto.

4. Il titolare di Carta famiglia, nel caso previsto all'articolo 4, comma 3, lettera c) del presente regolamento, invia entro 30 giorni dall'effettivo trasferimento, la dichiarazione di dimorare abitualmente e risiedere anagraficamente nell'immobile per il quale si è chiesto il finanziamento.

Articolo 11 *(Rideterminazioni, revoche e controlli)*

1. L'ammontare del contributo è rideterminato se viene meno l'obbligo dei cinque anni di residenza in Friuli Venezia Giulia dalla data di concessione, in maniera inversamente proporzionale all'effettiva permanenza misurata in mesi, considerando un mese intero se la frazione di mese è pari o superiore a quindici giorni.

2. La rideterminazione di cui al comma 1, comporta la restituzione della quota del contributo erogato e non più spettante, maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di effettiva restituzione.

3. Il contributo è revocato:

- a) se al beneficiario è stata revocata la Carta famiglia per i motivi di cui all'articolo 5, comma 6, lettera c) del decreto del Presidente della Regione 75/2022, che prevede la decadenza dai contributi già concessi e la restituzione di quanto già erogato;
- b) nel caso di residenza in regione inferiore all'anno dalla data di concessione;
- c) nel caso di mancato invio della dichiarazione di dimorare abitualmente e risiedere anagraficamente nell'immobile per il quale si è chiesto il finanziamento, di cui all'articolo 10, comma 4 del presente regolamento.

4. La revoca di cui al comma 3, lettere a), b) e c) comporta la restituzione dell'intero contributo concesso, maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di effettiva restituzione.

5. In relazione alle dichiarazioni e ai dati dichiarati con la domanda di contributo il Servizio competente in qualsiasi momento può disporre controlli, anche a campione, in relazione al contributo concesso allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

6. I soggetti sottoposti ai controlli di cui al comma 5, sono tenuti a collaborare con il personale regionale incaricato e a presentare tempestivamente e comunque entro venti giorni la documentazione richiesta.

Articolo 12 (Norma transitoria)

1. Per il solo anno 2024 le domande possono essere presentate entro il termine perentorio di 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1 del presente Regolamento, la domanda di contributo, fino alla messa a disposizione dell'applicativo informatico, è presentata all'indirizzo di posta elettronica certificata della Regione.

3. Con decreto del Direttore del Servizio, pubblicato sul sito regionale, viene individuata la data a decorrere dalla quale la modalità di presentazione della domanda è presentata esclusivamente on line, mediante l'applicativo informatico messo a disposizione dall'Amministrazione regionale.

Articolo 13 (Comunicazioni)

1. Gli atti del procedimento, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 2 del presente regolamento, sono comunicati al richiedente mediante modalità che consentono l'effettiva attestazione di ricevimento e quindi tramite posta elettronica certificata se

indicata nella domanda o se il richiedente è dotato di un domicilio digitale o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. Qualora le comunicazioni di cui al comma 1 risultassero essere superiori a cinquanta, il Servizio competente si riserva di effettuarle mediante la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia o in un'apposita sezione dell'applicativo informatico, di cui all'articolo 5, comma 1 e tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale.

3. Ogni altra comunicazione inerente il procedimento contributivo è inviato al richiedente all'indirizzo di posta elettronica ordinaria, indicato nella domanda.

Articolo 14 (*Rinvio*)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni delle leggi vigenti e, in particolare, le disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge 241/1990.

Articolo 15 (*Entrata in vigore*)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.